



Regolamento del servizio idrico integrato
Parte I servizio acquedotto

Testo approvato dall'Assemblea Consortile del 22 aprile 2010 ed integrato nella successiva seduta del 29 giugno 2010

Regolamento del servizio idrico integrato	1
Art. 1. Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua	4
Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento	4
Art. 3. Definizioni	4
Art. 4. Modalità di fornitura	5
Art. 5. Tipo di fornitura	5
Art. 6. Forniture per uso pubblico	6
Art. 7. Allacciamento e fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile	6
Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica	6
Art. 9. Domanda di allacciamento	6
Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento	7
Art. 11. Preventivo	7
Art. 12. Contratti d'utenza	7
Art. 13. Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi	7
Art. 14. Titolarità dei contratti d'utenza	7
Art. 15. Voltura dell'utenza idrica	8
Art. 16. Subentro nel contratto di fornitura	8
Art. 17. Durata dei contratti di utenza	8
Art. 18. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura	8
Art. 19. Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	8
Art. 20. Riattivazione dell'utenza idrica	8
Art. 21. Verbali di posa, e sostituzione del contatore	9
Art. 22. Prelievi abusivi	9
Art. 23. Manutenzione delle condotte idriche	10
Art. 24. Installazione del contatore	10
Art. 25. Custodia del contatore	10
Art. 26. Spostamento del contatore	11
Art. 27. Limitatori di portata	11
Art. 28. Verifica del livello di pressione	11
Art. 29. Interruzione del servizio	11
Art. 30. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti	11
Art. 31. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata	12
Art. 32. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi	12
Art. 33. Impianti di pompaggio	12
Art. 34. Serbatoi	12

Art. 35.	Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.	12
Art. 36.	Modifiche degli impianti idrici privati	13
Art. 37.	Vigilanza impianti ed apparecchi	13
Art. 38.	Criteri di fatturazione dei consumi	13
Art. 39.	Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate	14
Art. 40.	Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente	14
Art. 41.	Perdite, danni, responsabilità	14
Art. 42.	Pagamento dei consumi delle utenze	15
Art. 43.	Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell'utente	15
Art. 44.	Divieto di rivendita dell'acqua	15
Art. 45.	Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell'acqua per morosità dell'utente	16
Art. 46.	Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto	16
Art. 47.	Dilazioni e Rateizzazioni dei pagamenti	16
Art. 48.	Comunicazioni e reclami	16
Art. 49.	Deposito cauzionale	16
Art. 50.	Addebiti in caso di ritardato pagamento	17
Art. 51.	Addebiti vari	17
Art. 52.	Applicabilità del diritto comune	17
Art. 53.	Contratti con i precedenti gestori	17

Art. 1. Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all'Autorità di Ambito Territoriale n.3 Medio Valdarno (AATO n. 3) nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla società PUBLIACQUA S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine "Azienda". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutte le tipologie di utenza definite all'Art. 3 ad esclusione delle Utenze Divisionali.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione e sarà consegnato all'atto della stipula del contratto, agli sportelli, o quando l'utente ne faccia richiesta.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente e mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.

Qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato, a seguito della scadenza o della revoca della Convenzione vigente, l'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo.

Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall'AATO n.3, successivamente alla obbligatoria consultazione delle Associazioni dei Consumatori, su proposta dell'Azienda o a seguito di un processo di analisi svolto dall'Azienda ma promosso dall'Autorità medesima.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da quote fisse e quote variabili queste ultime stabilite secondo scaglioni di consumo
3. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe
4. Contitolarità del contratto di utenza: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di utenza
5. Contratto di utenza: contratto di somministrazione stipulato fra l'utilizzatore di servizi idrici e l'Azienda che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
7. Deposito cauzionale: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso
8. Derivazione: sistema per diramare acqua da una condotta
9. Disattivazione: interruzione della fornitura mediante chiusura o rimozione del contatore
10. Disconnettore: apparecchiatura idraulica atta a separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
11. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso
12. Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale
14. Scaglioni tariffari: limiti di consumo annuali che individuano l'applicazione di una tariffa
15. Impianto interno: impianto posto a valle del punto di consegna, la cui manutenzione è a completo carico dell'utente con l'unica esclusione del contatore
16. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'utente nel caso in cui l'Azienda non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa.
17. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
18. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
19. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
20. Perdita occulta: tutte le perdite a valle del punto di consegna posizionate in luoghi non direttamente ispezionabili e causate dalla rottura di tubazioni incassate nei muri o interrate o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili
21. POT: Piano Operativo Triennale
22. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
23. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
24. Pro-die: metodologia con la quale si calcola il consumo giornaliero di un periodo e si utilizza tale valore per stimare i consumi

25. Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale
26. Punto di consegna: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
27. Riattivazione: ripristino della fornitura mediante riapertura o installazione del contatore
28. Richiesta di prestazione: richiesta di pareri, richiesta danni, verifica e correzione di fatture, variazione delle modalità di pagamento delle fatture e tutte le altre richieste che non rientrano nei reclami e/o nelle richieste informazioni.
29. Riduttore di pressione: apparecchiatura per la riduzione del livello di pressione, di norma installato e mantenuto con oneri a carico dell'utente
30. Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
31. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di utenza in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
32. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica, all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
33. Utente: persona fisica o giuridica che ha un contratto di utenza con l'Azienda o che richiede l'esecuzione di una prestazione finalizzata alla stipula del contratto
34. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di utenza. Queste utenze sono gestite dall'amministratore o da ditte specializzate
35. Utenza raggruppata: utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari
36. Utenza condominiale: utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari ciascuna dotata di contratto con l'azienda e relativo contatore accessibile secondo le disposizioni del Regolamento per le utenze condominiali.

Art. 4. Modalità di fornitura

L'Azienda garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche di qualità tali da essere destinata al consumo umano secondo le vigenti norme.

Ai sensi del DPCM 4 marzo 1996 possono essere altresì concesse, in casi straordinari, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta:

- forniture d'acqua grezza o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità;
- forniture d'acqua ad una pressione al di fuori dei limiti previsti.

Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di utenza. Tutte le forniture già in essere, concesse dai precedenti gestori, che rientravano, anche di fatto, nelle tipologie sopra individuate al momento del passaggio all'Azienda, s'intendono mantenute alle stesse condizioni.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture temporanee nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:

- Luogo di erogazione
- Data di inizio e di cessazione della fornitura
- Utilizzo per cui è richiesta la fornitura
- Quantità di mc necessari per l'intera manifestazione.

Art. 5. Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato;

La fornitura per uso privato si suddividono nelle seguenti tipologie di uso:

- a) Uso domestico – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno delle unità abitative;
- b) Piccolo uso produttivo – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o di altro settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui fino a 500 mc.;
- c) Grande uso produttivo – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o di altro settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui superiori a 500 mc.;
- d) Uso agricolo e allevamento animali – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad imprese agricole e/o di allevamento animale
- e) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi.
- f) Uso promiscuo – sono le forniture per uso idropotabile a utenze raggruppate nelle quali coesistono le tipologie di utenza di cui sopra.
- g) Uso autoclave o troppo pieno – tale condizione contrattuale è attribuita esclusivamente alle utenze già esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento per il controllo della fuoriuscita dall'impianto di autoclave in seguito a malfunzionamento del galleggiante.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabiliti dall'Autorità d'Ambito.

Art. 6. Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze delle collettività

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle per:

1. le fontane, i fontanelli, gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della Pubblica Amministrazione;
3. le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
4. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.

I consumi di tali utenze sono soggetti a misurazione e fatturazione; gli oneri di manutenzione sono di competenza degli enti pubblici proprietari.

Art. 7. Allacciamento e fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile

Nelle strade e piazze ove già esiste la condotta dell'acqua potabile dell'Azienda, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano) l'Azienda è tenuta alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte dell'AATO. Nel caso in cui, per ragioni strutturali, la fornitura debba essere effettuata in deroga a quanto previsto dal DPCM del 1996 art 8.2.1, l'azienda ne darà opportuna informazione al momento della stipula del preventivo e le condizioni particolari dovranno essere riportate nel contratto.

Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, l'Azienda provvederà all'estensione della rete e/o al potenziamento degli impianti totalmente a proprio carico quando l'intervento è previsto nel Piano triennale degli investimenti approvato dall'Autorità d'ambito, perché valutato prioritario.

Negli altri casi, i costi saranno interamente a carico degli utenti richiedenti.

In caso di presenza nel POT di risorse finalizzate a generiche estensioni, verrà effettuata la ripartizione delle stesse secondo apposito Regolamento redatto dall'AATO.

Nel caso la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento dei lavori agli utenti saranno attribuiti i costi al netto di tale finanziamento.

L'Azienda effettuerà l'estensione della rete quando avrà ricevuto il corrispettivo pari al costo totale di realizzazione.

Per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia alle linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il SII e interventi con maggior carico urbanistico

Art. 9. Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere avanzata, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al Numero Verde Commerciale, oppure via e-mail, o a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito dell'Azienda o disponibile presso gli uffici aperti al pubblico..

All'atto della domanda l'Azienda indicherà dettagliatamente i documenti da consegnare al momento del sopralluogo per il preventivo. Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto l'Azienda indica dettagliatamente i documenti da presentare ad integrazione alla richiesta, e più esattamente:

- 1) una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l'ubicazione della futura costruzione;
- 2) una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra Azienda e richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l'Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'Azienda e dal soggetto proprietario dell'area in cui insisterà l'opera precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla condotta stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza della Azienda. Nel caso decida di eseguire i lavori in proprio, l'utente è tenuto a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché copia dell'autorizzazione ricevuta dai soggetti terzi coinvolti. L'utente si assume tutte le responsabilità in riferimento a qualsiasi problema dovesse insorgere riguardo la non adeguata esecuzione dei lavori.

Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono, insieme al relativo preventivo, qualora non siano state perfezionate dal richiedente, mediante l'accettazione e il pagamento del corrispettivo preventivato per l'allacciamento, entro 90 giorni.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando l'Azienda da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Nel caso di forniture temporanee in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo Art. 11.

Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento

Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto della domanda di allacciamento potrà essere opposto quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle utenze oppure si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Art. 11. Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'Azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente e che da questo sarà sottoscritto per ricevuta.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di utenza.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e decorrono dalla data di comunicazione all'Azienda dell'avvenuto pagamento del preventivo. L'utente è tenuto a dare tempestiva ed esaustiva comunicazione di tale pagamento.

Il preventivo avrà validità 60 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti calcolate sulla base del prezzario allegato al regolamento.

Art. 12. Contratti d'utenza

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'Azienda ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di utenza non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, amministrative e deposito cauzionale, così come stabilite nel successivo Art. 51, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

Per la stipula dei contratti l'utente dovrà fornire codice fiscale dell'intestatario, copia del documento di riconoscimento e autocertificazione dei dati catastali dell'immobile oggetto della fornitura.

Per le nuove costruzioni o recupero edilizio sarà stipulato un singolo contratto di utenza per ogni unità immobiliare, per quelle esistenti si procederà nello stesso modo a meno che non sussistano rilevanti difficoltà tecniche. Per le utenze raggruppate caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di grandi usi produttivi sarà obbligo dell'utenza di procedere ad una variazione contrattuale con disconnessione del grande uso produttivo.

Art. 13. Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi

Fatte salve le norme generali fissate nel precedente articolo, per le forniture idriche destinate ai "grandi usi produttivi" è fatto obbligo all'utente determinare, in sede contrattuale, l'impegno di consumo annuo; sulla base di tale impegno l'Azienda è vincolata ad assicurare una fornitura che garantisca l'erogazione della quantità di acqua impegnata, mentre, per converso, l'utilizzatore è impegnato a ritirare tutta la quantità di acqua impegnata o, comunque, a pagare l'importo corrispondente. Su richiesta dell'utente, l'impegno può essere variato, ma non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente variazione.

L'Azienda è autorizzata ad installare, a carico dell'utente, oltre al contatore, dispositivi di regolazione del flusso per non provocare fluttuazioni di pressione sulla rete per eccesso di prelievo.

Art. 14. Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda i corrispettivi relativi, il contratto di utenza è intestato come segue:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
 - nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno responsabili ai sensi dell'art. 1292 e seguenti del c.c. del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto di utenza, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 15. Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, da' disdetta del contratto stesso, comunicando la lettura del contatore e il suo nuovo recapito, ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto che non sarà legato in solido con il precedente titolare del contratto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per l'Azienda la facoltà di procedere alla disattivazione della fornitura ed alla risoluzione del contratto secondo quanto disciplinato dall'Art. 46.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per le spese amministrative.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove saranno accreditati il deposito cauzionale versato (come previsto al successivo Art. 49) e gli interessi maturati a tale data sullo stesso.

Art. 16. Subentro nel contratto di fornitura

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, conviventi alla data dell'evento costituente presupposto del subentro. Il subentro è consentito altresì al convivente del titolare del contratto che ne faccia domanda e che risulti componente della famiglia anagrafica del titolare del contratto stesso ed abbia i titoli di cui all'Art. 14

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale e dei relativi interessi maturati a tale data. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e del deposito cauzionale, al tempo in vigore.

Si ha altresì subentro in caso di utenza raggruppata quando l'utilizzatore del servizio, alla data di efficacia dell'affidamento all'Azienda, era già soggetto diverso dall'intestatario del contratto.

In questa fattispecie l'amministratore pro-tempore o persona appositamente delegata potrà richiedere, previa autocertificazione inerente l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, la variazione dei dati anagrafici del contratto senza l'obbligo di sottoscriverne uno nuovo, sostenendo esclusivamente le spese amministrative.

Art. 17. Durata dei contratti di utenza

Il contratto, salvo diversa disposizione è a tempo indeterminato.

La facoltà di recesso ai sensi dell' art. 1569 del Codice civile, è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all'Art. 19.

Art. 18. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà dell'Azienda rifiutare lo stesso o revocare con preavviso la fornitura già concessa ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi.

L'Azienda, per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio, offerte dall'Azienda, possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa senza preavviso.

Art. 19. Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti dell'Azienda citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la disattivazione della fornitura con la chiusura e/o la rimozione del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore, la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati e l'addebito dei costi di chiusura o rimozione del contatore.

L'Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque non sia in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'Azienda

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di utenza quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 20. Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di utenza a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di posa e/o riapertura del contatore.

L'utente la cui fornitura è stata disattivata per morosità, per poterla riattivare o attivarne un'altra, oltre agli oneri precedenti, dovrà anche provvedere al pagamento di tutte le somme dovute, compreso il corrispettivo previsto per la chiusura/rimozione del contatore, le spese relative alle attività di recupero del credito e le sanzioni per la eventuale manomissione degli impianti e/o per i prelievi abusivi, oltre ad ogni eventuale costo ulteriore, conseguente ad azioni di danneggiamento, dovesse emergere in sede di riattivazione dell'utenza.

Il contratto di utenza decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura/posa del contatore.

Art. 21. Verballi di posa, e sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione e in caso di sostituzione del contatore, il personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall'Azienda che sarà lasciato all'indirizzo di fornitura. Su tale modulo saranno indicati: data ed ora dell'operazione, marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

In caso di sostituzione, se l'utente sarà presente potrà, previo controllo, sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia, altrimenti il personale aziendale lascerà una copia del verbale all'indirizzo di fornitura.

Allorquando la sostituzione è connessa ad una richiesta di rettifica di fatturazione, la sostituzione sarà effettuata previo appuntamento.

In ogni caso il contatore eventualmente rimosso rimarrà a disposizione dell'utente per il controllo per 180 giorni.

Art. 22. Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'Azienda.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dall'Azienda se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda compresa la riapertura di un contatore sigillato o l'installazione di raccordi al posto di un contatore rimosso.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di utenza. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'Azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di utenza, a spese dell'utente, adeguato alle mutate condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (Art. 5 lett.e), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art. 51 del presente Regolamento e saranno fatturati alla I tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di disattivare l'erogazione o risolvere il contratto di utenza senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell'impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa base per tempo vigente.

E' inoltre rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R:

E' vietato l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.

E' vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

Fermo restando il limite stabilito di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.

E' fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.

E' vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.

E' vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo

inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E' fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.

E' vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito.

L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.

L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell'Autorità di Ambito, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) disponibilità di risorsa;

b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;

c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

E' vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

NORME TECNICHE

Art. 23. Manutenzione delle condotte idriche

Le tubazioni idriche stradali come pure le derivazioni (o allacciamenti) fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all'Azienda (salvo quanto stabilito nei successivi commi e agli Art. 24, Art. 25 e Art. 26) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo Art. 51, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

L'allegato A definisce graficamente il limite di competenza e di proprietà tra Azienda ed utente.

La manutenzione a valle del punto di consegna è a carico dell'utente. Al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica ed i contatori posti all'interno della proprietà privata l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione. In caso di inottemperanza l'Azienda potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale.

L'utente rimane, comunque unico responsabile riguardo al mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell'acqua in proprietà privata e in merito ai danni che le perdite potrebbero arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Art. 24. Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall'Azienda, sentito l'utente ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso dovrà ottenere il previo consenso dell'Azienda.

Il contatore è posto di norma al limite della proprietà pubblica o nelle sue immediate vicinanze. Allorquando è posto lontano dalla proprietà pubblica, l'Azienda valuterà la necessità dello spostamento del contatore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'Azienda restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dall'Azienda.

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda, il collegamento del contatore con l'impianto interno. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa del contatore facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione dello stesso. L'Azienda fornisce lo sportello a protezione del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Azienda e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 25. Custodia del contatore

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà e ha la facoltà di cambiare gli stessi, quando lo ritenga opportuno, secondo le modalità dell'Art. 21..

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione. L'utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al contatore, anche se cagionati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Azienda, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera

di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto dell'Azienda di denunciare il fatto alle competenti autorità.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, l'Azienda farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell'Azienda chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.

Qualora rilevi la presenza di guasti, danneggiamenti, manomissioni o di palese imperfetto funzionamento del contatore l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'Azienda con le modalità di cui Art. 21

Art. 26. Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

Qualora, per cause imputabili all'utente, sia compromessa la sicurezza, l'Azienda, comunicata all'utente la fattispecie, ha facoltà di imporre all'utente lo spostamento del contatore a spese dell'utente medesimo. Lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico dell'Azienda (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d'accesso per l'Azienda e solo a seguito di valutazione congiunta con l'utente.

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'Azienda di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'Azienda o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 27. Limitatori di portata

L'Azienda ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 28. Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell'Azienda o dalla stessa incaricata alla presenza dell'utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Art. 29. Interruzione del servizio

L'Azienda garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni salvo cause di forza maggiore e quanto previsto dall'Art. 4 e Art. 7.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, qualora tali interruzioni non siano evitabili in considerazione dell'elevata onerosità delle operazioni altrimenti necessarie.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Per le interruzioni programmate l'Azienda s'impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica e comunque, ove possibile, entro 12 ore dall'interruzione del servizio, l'Azienda provvede a dare adeguate informazioni accessibili attraverso il numero verde guasti.

Art. 30. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta all'Azienda:

1. Stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell'allacciamento e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dall'Azienda stessa;
 2. Scegliere il tracciato per la costruzione dell'allacciamento e il punto per il collocamento del contatore.
- Gli allacciamenti saranno realizzati in conformità con gli schemi di cui all'allegato A.

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni dell'Azienda dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto previsto all'Art. 11 del presente Regolamento. Qualora le autorizzazioni da parte degli Enti proprietari dei terreni su cui si devono svolgere le operazioni di posa delle tubazioni contengano prescrizioni superiori rispetto a quanto mediamente richiesto per la stessa tipologie di allaccio, i relativi oneri saranno adeguatamente ricalcolati in un nuovo preventivo.

L'utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dall'Azienda nell'allegato specifico e dall'Ente concedente l'autorizzazione, l'allacciamento, ad esclusione dell'operazione di derivazione dalla conduttura stradale con relative manovre sulla rete e dell'installazione del contatore. Sono previste due tipologie di intervento:

1. L'utente esegue tutte le opere di scavo, riempimento e ripristino con esclusione delle opere idrauliche che restano a carico dell'Azienda, cui spetta anche il coordinamento dell'intervento;
2. L'utente esegue, oltre a quanto sopra, anche le opere idrauliche (utilizzando materiali propri), con esclusione del collegamento alla rete e delle eventuali manovre sulla stessa

Il contributo dell'allacciamento conteggiato dall'Azienda terrà conto solo delle opere da quest'ultima eseguite e dei costi relativi alle operazioni di controllo e certificazione dei lavori.

L'utente, nei casi in cui esegue le opere di cui al comma precedente, è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione dell'allacciamento, come l'autorizzazione comunale o i permessi.

Art. 31. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

L'utente è responsabile civilmente e penalmente delle opere realizzate dopo il punto di consegna. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

L'Azienda si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

Art. 32. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 33. Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 34. Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento

Per gli impianti esistenti che necessitano di serbatoi di accumulo, dotati in via transitoria di un contatore sullo scarico del "troppo pieno" si applicano i criteri di fatturazione del Piccolo Uso Produttivo

Art. 35. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dall'Azienda, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l'Azienda potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora il personale dell'Azienda accerti che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida scritta, essere interrotta l'erogazione dell'acqua in caso di speciali ed eccezionali circostanze.

Art. 36. Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Art. 33 e Art. 34, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

L'Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, l'Azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

Art. 37. Vigilanza impianti ed apparecchi

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricata.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le operazioni di disattivazione delle forniture sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di interrompere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 38. Criteri di fatturazione dei consumi

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dall'Azienda. In ogni caso è garantita almeno una fatturazione semestrale sulla base della tipologia delle utenze allacciate e di scelte organizzative e funzionali per garantire il miglior servizio all'utenza.

Il consumo è fatturato sulla base di scaglioni tariffari commisurati ai giorni di competenza della fattura stessa.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, l'Azienda potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente dei due anni precedenti, con l'esclusione dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di **utenza** i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia d'utenza d'appartenenza.

In alternativa al calcolo del consumo d'acconto l'utente può richiedere di comunicare l'autolettura del contatore previo accordo con il call center aziendale che specificherà i tempi e le modalità della comunicazione medesima. Entro tre anni dall'approvazione del presente regolamento sarà cura dell'Azienda specificare in ogni bolletta il periodo della successiva lettura e la tipologia della medesima.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, l'Azienda effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento) l'Azienda provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell'Azienda o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura" nella quale sono indicate le modalità e i tempi di comunicazione dei consumi. La mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto, come sopra determinato.

In ogni semestre l'Azienda effettua almeno una lettura del contatore con propri incaricati qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all'utente, quest'ultimo ha l'obbligo di restituire la cartolina di autolettura. potrà richiedere, mediante raccomandata A.R. l'accesso al contatore per eseguire la lettura e i controlli sul contatore. In caso di inadempienza l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale, come da apposito tariffario di cui al successivo Art. 51, che sarà addebitata nella prima fattura utile, ed alla possibile disattivazione della fornitura così come previsto dal precedente Art. 37.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del

sigillo apposto dall'Azienda) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, l'Azienda provvederà ad addebitare gli stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso verrà applicata la penale prevista al successivo Art. 51

In caso di guasto del contatore accertato dall'Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore, oppure in base al consumo medio della stessa tipologia d'uso, salvo conguaglio con i consumi registrati successivamente.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

Per le forniture temporanee l'utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario, e dell'importo dei consumi dichiarati nella domanda, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto. A conclusione dei giorni di fornitura richiesti dall'utenza, l'Azienda procederà alla rimozione del contatore ed effettuerà il conguaglio dei consumi.

Art. 39. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative previste nel Regolamento per le Utenze Condominiali, sarà fatturato dall'Azienda tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti. Fermo restando quanto disposto dall'art. Art. 42 relativamente alla facoltà dell'Azienda di disattivare la fornitura in caso di morosità, qualora per il recupero della medesima si proceda mediante decreto ingiuntivo, l'Azienda dovrà preliminarmente notificare il medesimo al condominio nel suo complesso. I condomini sono responsabili ai sensi dell'art. 1292 e seguenti del c.c..

La quota fissa e l'ampiezza degli scaglioni di consumo delle quote variabili saranno determinati proporzionalmente al numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presente nel condominio. .

Per la trasformazione e la gestione delle utenze raggruppate in utenze condominiali, nei condomini serviti da un unico contatore generale in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Azienda e i singoli condomini, si applica lo specifico Regolamento per le Utenze Condominiali.

Art. 40. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dall'Azienda con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile costo del contatore sostituito.

Nel caso in cui risulti non idoneo, se non fosse stato ancora rimosso il contatore sarà sostituito a spese e cura dell'Azienda e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica. Per scostamenti superiori a +/- 10% si procederà come previsto all'Art. 38 comma 11 .

Art. 41. Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Così come stabilito dal precedente Art. 25 l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

In caso di perdite occulte, così come definite all'Art. 3, che abbiano generato un consumo superiore del 30% dei consumi medi effettivi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l'Azienda applicherà la tariffa base ai consumi eccedenti quelli medi. Sui volumi conteggiati a perdita sarà calcolata la sola tariffa per il servizio acquedotto.

Per i "grandi usi produttivi" i quantitativi di acqua impegnata saranno comunque fatturati senza alcuna riduzione.

Nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso.

Per ottenere il ricalcolo della perdita l'utente, entro la data di scadenza della fattura che evidenzia il consumo anomalo, e comunque non oltre 10 giorni dopo, dovrà presentare richiesta scritta all'Azienda allegando, anche successivamente entro al massimo 30 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione utile fra cui descrizione dell'intervento, la documentazione fotografica e la fattura o autocertificazione per le spese sostenute per la riparazione del guasto.

Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall'utente, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale o da altro incaricato dall'Azienda.

La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione, detratti i consumi

medi come sopra descritti, ed a decorrere dal momento in cui hanno avuto inizio i consumi anomali e, comunque non oltre i 365 giorni precedenti all'avvenuta riparazione del guasto. Ogni richiesta potrà essere inoltrata esclusivamente decorso almeno un anno dalla precedente.

Nel caso in cui l'Azienda, a seguito di lettura effettiva del contatore, rilevi consumi anomali rispetto ai dati storici, la stessa provvederà entro 25 giorni dalla rilevazione a dare comunicazione scritta all'utente di un'eventuale perdita occulta.

Nessuna altra riduzione sarà applicata alle perdite occulte.

Art. 42. Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati, interessi di mora e quant'altro sia dovuto dall'utente, come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall'Azienda.

È diritto dell'utente ricevere la fattura almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, quindi è obbligo dell'Azienda emettere la fattura con una data di scadenza successiva alla data di emissione di almeno venti giorni.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Azienda entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Nel caso in cui risulti all'Azienda, dopo la scadenza indicata in fattura, il mancato pagamento della stessa, l'utente sarà informato di tale condizione nella fattura immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziandone il numero della fattura non pagata e l'importo.

In ogni caso, trascorsi almeno 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata pagata, l'utente sarà messo in mora dall'Azienda attraverso una comunicazione scritta con indicazione della fattura insoluta. Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva. In detta comunicazione sarà inoltre indicato il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di ricezione della notifica, dopo il quale l'Azienda, se l'utente non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla disattivazione della fornitura senza ulteriori comunicazioni. In caso di manomissione degli impianti, persistenza, e reiterata o ingente morosità, la disattivazione assumerà la forma della rimozione del contatore. L'azienda si impegna a fornire il duplicato della fattura insoluta su richiesta dell'utente. Trascorsi ulteriori 15 giorni, persistendo le condizioni di morosità, il contratto sarà automaticamente risolto.

L'utente a cui sia stata notificata la messa in mora oppure a cui sia stata già disattivata la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà a darne comunicazione scritta all'Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

L'utente potrà evitare la disattivazione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell'intervento di chiusura o rimozione del contatore, in questo caso sarà soggetto al pagamento delle spese sostenute dall'azienda per l'invio del personale a domicilio.

L'azienda non sarà responsabile di eventuali danni dovuti alla disattivazione della fornitura nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a dare comunicazione del pagamento.

Dopo la disattivazione della fornitura dovuta al protrarsi di una situazione di morosità per ottenere la riattivazione l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute. Nella successiva fattura saranno inoltre addebitati i costi della messa in mora, oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario. Gli interessi di mora potranno essere addebitati, per il periodo maturato, fin dalla prima fattura successiva a quella non saldata, anche se ancora presente la situazione debitoria.

La risoluzione del contratto di fornitura comporta l'incameramento della cauzione da parte dell'Azienda sino a concorrenza dell'importo dovuto.

Dopo la disattivazione o la risoluzione del contratto sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Azienda si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

Nei casi in cui il gestore abbia disattivato la fornitura per morosità la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 43. Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell'utente

Negli Allegati al Regolamento sono indicate le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati sono soggetti ad adeguamento annuale secondo il tasso d'inflazione reale. Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell'utente in seguito all'emissione di regolare fattura da parte dell'Azienda, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

Art. 44. Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'Azienda. L'accertamento del fatto comporta l'immediata

risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 51, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 45. Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell'acqua per morosità dell'utente

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 46. Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

L'azienda provvederà alla attivazione delle procedure di disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto di cui all'Art. 42 della fornitura nei casi :

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Art. 15 e Art. 16 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 22 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. 22 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 44 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Art. 35 e Art. 36 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Azienda (Art. 38 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Azienda (Art. 37 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere a monte del punto di consegna, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Art. 23 e Art. 24 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento).

La disattivazione sarà disposta dopo 20 giorni dalla ricezione del preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera i).

Art. 47. Dilazioni e Rateizzazioni dei pagamenti

Allorquando l'utente riceva una fattura di importo anomalo dovuto ad un periodo di fatturazione superiore ad un semestre oppure ad un consumo superiore del 30% dei corrispondenti consumi storici, l'Azienda, su richiesta scritta dell'utente effettuata entro la data di scadenza della fattura, proporrà un piano di rateizzazione:

Quando non sia rispettato il piano di rateizzazione, l'Azienda provvederà ad addebitare gli interessi di mora così come definiti all'Art. 50 e sarà attivata la procedura di cui all'Art. 42 per il recupero dei crediti. Nel caso in cui la rateizzazione sia stata richiesta dall'utente in data successiva alla messa in mora per mancato pagamento, l'Azienda potrà procedere alla disattivazione della fornitura senza ulteriori comunicazione.

Ad esclusione dei casi in cui il periodo di fatturazione sia superiore ad un semestre per responsabilità dell'Azienda, saranno applicati interessi di rateizzazioni nella misura del tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni prima dell'inizio del periodo, più 1,5 punti. Tale tasso non sarà applicato alle utenze che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie.

Art. 48. Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'Azienda nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

Art. 49. Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale, fruttifero d'interessi al tasso legale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Tale deposito sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Il valore del deposito è determinato in base ai criteri sotto indicati e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d'uso e tariffe vigenti tempo per tempo:

1. uso domestico: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo di 100 mc. ad unità

immobiliare calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di sei mesi;

2. piccolo uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base ad un consumo di 100 mc rapportati ad un periodo di sei mesi;
3. grande uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità annua di mc. impegnati dall'utente rapportato ad un periodo di quattro mesi.
4. uso promiscuo: il deposito cauzionale è determinato dalla somma dei due metodi precedenti;
5. uso agricolo, allevamento animali: il deposito cauzionale è determinato in base ad un consumo di 200 mc rapportati ad un periodo di sei mesi.
6. antincendio: il deposito cauzionale è determinato secondo il tariffario, per tempo vigente, per la relativa categoria e di cui al successivo Art. 51

Successivamente il deposito cauzionale potrà essere adeguato sulla base delle tariffe in vigore e dei consumi degli ultimi due anni al netto delle eventuali perdite, **rapportati ai periodi di cui ai commi precedenti**.

In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 50. Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Azienda a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Art. 38, Art. 39, Art. 42 entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Art. 51. Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (Art. 44 del presente Regolamento);
- b) penale per prelievi abusivi (Art. 22 del presente Regolamento)
- c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (Art. 25 del presente Regolamento);
- d) corrispettivo per le volture d'utenza (Art. 15 del presente Regolamento);
- e) corrispettivo per subentro (Art. 16 del presente Regolamento);
- f) corrispettivo per la chiusura e riapertura del contatore (Art. 20 del presente Regolamento);
- g) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 40 del presente Regolamento) in caso di contatore risultato idoneo,;
- h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- i) deposito cauzionale (Art. 49 del presente Regolamento);
- J) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 50 del presente Regolamento);
- k) penale per mancata lettura contatore (Art. 38 del presente Regolamento).
- l) canone annuo per uso antincendio (Art. 5 del presente Regolamento)
- m) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 23 del presente Regolamento);
- n) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 28 del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'AATO n. 3 su proposta degli organi aziendali e rese note attraverso le fatture salvo l'adeguamento annuale di cui all'Art. 43.

Art. 52. Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto privato le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 53. Contratti con i precedenti gestori

I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori e trasferiti all'Azienda, si intenderanno adeguati alle normative del presente Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa.